



COMUNE DI SALUDECIO

PROVINCIA DI RIMINI

C.A.P. 47835

P.IVA 00667190409

Tel 0541/869701

Fax 0541/981624

AREA TECNICA

ORDINANZA N. 31/2009

Oggetto: regolamentazione delle attività edilizie rumorose in materia di riposo e quiete pubblica – integrazione precedente ordinanza n. 39/07.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto della presenza di diversi cantieri edili aperti in aree spesso già intensamente urbanizzate, situazione che rende necessaria una regolamentazione dell'attività edilizia rumorosa nell'ottica di contemperare, le esigenze del lavoro con quelle della quiete e del riposo della popolazione residente, soprattutto in certe fasce orarie della giornata, con un'opera di monitoraggio dei rumori molesti e inutili e limitando l'attività in fasce orarie predeterminate;

Preso atto altresì della nostra precedente regolamentazione attuata con ordinanza n. 39/2007;

Visto il persistere di numerose lamentele conseguenti all'uso di macchinari rumorosi per l'esecuzione di lavori e/o apertura di cantieri edili;

Valutata la necessità di realizzare un migliore equilibrio fra le opposte esigenze sopra richiamate, integrando la disciplina in vigore e procedendo quindi ad una diversa limitazione dello svolgimento delle attività edilizie, e delle attività cantieristiche in genere (es. lavori stradali), nel rispetto delle esigenze lavorative e delle necessità di riposo e di tutela dai rumori molesti, dei cittadini e dei turisti;

Sentita l'Amministrazione Comunale e Ritenuto quindi di procedere alla sottoesposta regolamentazione oraria delle attività lavorative che comportano l'utilizzo di attrezzature rumorose quali martelli pneumatici, trasportatori cingolati, betoniere, fresatrici, compressori, ecc..., all'interno o all'esterno di abitazioni e/o cantieri, che si diffondano nelle vie e piazze pubbliche o che rechino disturbo al vicinato, integrando quella precedente;

Vista l'ordinanza n. 39/2007 in data 26.07.2007;

Vista la Legge quadro n. 447/95 sull'inquinamento acustico;

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze;

Visti l'art. 650 e l'art. 659 del codice penale inerente la tutela del riposo delle persone;

Vista la Legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ess. mm. e ii;

ORDINA

- che all'interno dell'intero territorio comunale l'esecuzione delle attività edili e cantieristiche in genere, che danno origine a rumori in quanto effettuate con apparecchi quali martelli

pneumatici, trasportatori cingolati, betoniere, carotatrici, compressori, mazze, martelli, ecc..., siano autorizzate e regolate come segue:

PERIODO INVERNALE (01 ottobre – 30 maggio)

- dal **lunedì al venerdì** dalle ore **8,00** alle ore **12,30** e dalle ore **14,30** alle ore **19,00**;
- il **sabato** dalle ore **9,30** alle ore **13,00**;
- la **domenica e festivi non è ammessa** l'esecuzione di attività edili rumorose.

PERIODO ESTIVO (01 giugno – 30 settembre)

- dal **lunedì al venerdì** dalle ore **8,00** alle ore **12,30** e dalle ore **15,00** alle ore **20,30**;
- il **sabato** dalle ore **9,30** alle ore **13,00**;
- la **domenica e festivi non è ammessa** l'esecuzione di attività edili rumorose.

In caso di particolari necessità e urgenze, l'Amministrazione Comunale può rilasciare autorizzazioni in deroga alle suddette prescrizioni, previa richiesta avanzata dagli interessati. Rientrano tra le attività rumorose anche le piccole manutenzioni interne agli edifici ed abitazioni che comportano l'uso del trapano, martello o altri strumenti che rechino disturbo al vicinato.

AVVERTE

- che eventuali violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla legge 447/95, verranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00= a € 500,00=, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze, salva ed impregiudicata l'applicazione degli artt. 650 e 659 c.p.;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le modalità di cui alla legge n.1034 del 06/12/71.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 16.07.2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Antonella Alagia)